



**Tribunale di Milano**  
**SEZIONE LAVORO**  
**VERBALE DELLA CAUSA**

[REDACTED]

RICORRENTE

e

[REDACTED]

RESISTENTE

Oggi 10 maggio 2016, innanzi al GdL dott.ssa Maria Grazia Cassia, sono comparsi:

Per [REDACTED] l'avv. [REDACTED] nonché la ricorrente personalmente e la dott.ssa [REDACTED] ai fini della pratica forense.

Per [REDACTED] l'avv.to [REDACTED]

Il Giudice invita le parti alla discussione sull'istanza di rimessioni in termini depositata dalla parte resistente. L'avv.to [REDACTED] rileva che la terza PEC che genera il sistema in automatico ha denotato un errore nel deposito il 28 aprile, il che avrebbe dovuto comportare o un deposito cartaceo o un rideposito telematico e quindi eccepisce la tardività dell'avversa costituzione.

L'avv.to [REDACTED] insiste per la rimessione in termini rilevando che la terza pec indica un errore e riferisce della necessità di verifiche da parte dell'ufficio procedente.

Il Giudice, all'esito della discussione delle parti:

- rilevato che l'avvocato depositante riceve nella propria casella quattro messaggi di posta elettronica: 1) ACCETTAZIONE: DEPOSITO (ossia la ricevuta di presa in carico del messaggio da parte del gestore PEC del mittente, equivalente della ricevuta che l'ufficio postale rilascia al mittente di una raccomandata A/R); 2) CONSEGNA: DEPOSITO (ossia la ricevuta con cui il

gestore pec del destinatario attesta che il messaggio è stato ricevuto nella casella del destinatario, equivalente dell'avviso di ricevimento di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento); 3) ESITO CONTROLLI AUTOMATICI DEPOSITO (ossia l'informativa circa l'esito dei controlli automatici meramente formali che il sistema effettua sul messaggio e sulla busta telematica); 4) ACCETTAZIONE DEPOSITO (ossia l'informativa sull'esito dell'intervento di accettazione operato dalla cancelleria dell'ufficio destinatario);

- rilevato che nel caso di specie il difensore della parte resistente ha ricevuto i primi due messaggi in data 28 aprile 2016, pressochè contestualmente (h. 16.09); nello stesso giorno, alle 16.45, ha inoltre ricevuto il terzo messaggio contenente la segnalazione della presenza di un “errore imprevisto” e della necessità di ulteriori verifiche da parte dell'ufficio ricevente;
- rilevato che da quanto sopra si desume che, dopo aver inviato la seconda ricevuta, il gestore ha provveduto in automatico, come da prassi, al download della messaggio PEC, ed ai controlli formali sulla busta telematica, segnalando per l'appunto un “errore imprevisto”;
- rilevato che alla cancelleria compete l'accettazione del deposito telematico, una volta che il sistema abbia esperito i controlli automatici preliminari; che l'accettazione costituisce l'adempimento indispensabile affinché il deposito telematico entri nel fascicolo informatico e sia pertanto accessibile e conoscibile alla controparte ed al giudice; che, a differenza che nel deposito analogico, il controllo può perfezionarsi anche a distanza di tempo dalla trasmissione effettuata dal depositante; che, tendenzialmente, l'accettazione dei depositi dovrebbe avvenire entro il giorno lavorativo successivo al deposito (considerandosi il sabato giorno festivo) e seguendo comunque l'ordine cronologico di consegna delle buste telematiche; che il Ministero della Giustizia, con propria circolare del 23.10.2015, ha dato istruzione alle cancellerie di accettare sempre il deposito in presenza di anomalie, tanto

bloccanti e non bloccanti (cioè di tipo WARNING ed ERROR), segnalando al giudicante le informazioni circa l'anomalia riscontrata; che in caso di errore non gestibile (FATAL) la cancelleria deve rifiutare l'accettazione, anche al fine di evitare che il deposito rimanga in attesa di accettazione, tenuto conto che l'errore "fatale" non impedisce un nuovo deposito entro i termini assegnati o di legge;

- rilevato che, nel caso di specie, il mittente non era in grado di apprendere, dalla terza ricevuta, la natura dell'errore riscontrato dal gestore, né la cancelleria ha provveduto, entro il giorno successivo (29 aprile), ad accettare ovvero rifiutare l'atto;
- ritenuto che, ove la cancelleria avesse provveduto al rifiuto del deposito nei termini previsti dalla Circolare Ministero Giustizia 23.10.2015, parte ricorrente avrebbe potuto effettuare un nuovo deposito nei termini perentori fissati per la costituzione in giudizio;
- ritenuto che ove l'informazione circa l'esito dei controlli automatici avesse puntualmente esplicitato la natura dell'errore riscontrato, la diligenza del legale sarebbe stata da valutarsi con maggior rigore in presenza della segnalazione di un errore fatale, ed a prescindere dall'assegna di un formale rifiuto dell'atto da parte della cancelleria, trattandosi di segnalazione che già di per sé rendeva edotto il mittente circa l'impossibilità dell'accettazione del deposito da parte della cancelleria, e non essendo ancora spirato il termine perentorio per la costituzione in giudizio;
- rilevato che nella medesima Circolare ministeriale si auspica che i capi di ciascun ufficio ed i dirigenti di cancelleria coordinino tra loro modalità di segnalazione degli errori il più possibili efficaci e complete;
- ritenuto tuttavia che allo stato dell'arte non solo non risulta sempre agevole per la cancelleria interpretare la natura dei possibili errori segnalati in automatico, ma che per di più ad essa non è dato di intervenire sui messaggi che il sistema genera in automatico, sicchè il difetto di specificità della segnalazione

dell'errore non può essere in alcun modo imputato all'ufficio giudiziario ricevente;

- rilevato che nelle controversie soggette al rito al lavoro la costituzione del convenuto deve avvenire, ai sensi dell'art. 416 c.p.c. "almeno dieci giorni prima della udienza", dovendosi considerare come *dies a quo* il giorno dell'udienza, che perciò va escluso dal computo secondo il principio generale stabilito dal primo comma dell'art. 155 cod. proc. civ., e come *dies ad quem* il decimo giorno precedente l'udienza stessa, che invece va computato, non essendo espressamente previsto, dalla norma, che si tratti di termine libero;
- rilevato conseguentemente che, nel caso di specie, parte resistente avrebbe potuto costituirsi tempestivamente in giudizio entro il 29 aprile 2016, essendo l'udienza di discussione fissata per il successivo 10 maggio 2016;
- rilevato che a norma dell'art. 153, 2° co c.p.c. "la parte che sia incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini";
- ritenuto che da quanto sopra esposto emerga la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza di rimessione in termini;
- ritenuto infatti che non possa ritenersi esigibile che il legale, avendo ricevuto l'avviso di avvenuta consegna del messaggio PEC in epoca idonea a considerare il deposito tempestivamente eseguito (ex art. 16 bis, co. 7 D.L. 179/2012), in difetto di esplicita segnalazione di errore fatale, implicante in quanto tale l'impossibilità del rifiuto dell'accettazione da parte di cancelleria, ed altresì di esplicito rifiuto dell'accettazione, provveda a nuovo deposito nel termine perentorio normativamente previsto, e non si attivi piuttosto per ottenere informazioni sull'errore e sull'esito del deposito, confidando pertanto nell'accettazione del deposito da parte della cancelleria;
- ritenuto infatti che nel segnalare l'errore il gestore ha informato il mittente circa la necessità di "verifiche da parte dell'ufficio ricevente", con ciò giustificando l'aspettativa circa l'accettazione del deposito; verifiche che



tuttavia risultano essere intervenute in epoca successiva alla scadenza del termine perentorio, e che a fronte della presenza di un errore fatale connesso alle caratteristiche di uno dei documenti inseriti nella busta telematica allegata al messaggio PEC, hanno comportato il rifiuto dell'accettazione solamente in data 9.5.2016;

P.Q.M.

in accoglimento dell'istanza, letto l'art. 294 c.p.c., rimette in termini parte resistente fissando nuova udienza di discussione per il giorno 1.6.2016 h. 11.20.

Il GdL

Maria Grazia Cassia